

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTEOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1972

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito decreto-legge si riallaccia al disegno di legge approvato dal Senato in data 15 novembre 1971, non divenuto legge dello Stato a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Alla presentazione del precedente disegno di legge il Governo era pervenuto a seguito

di reiterati inviti da parte della Commissione della CEE, sfociati infine in una sentenza della Corte di Giustizia della Comunità del 10 dicembre 1968.

In forza della legge 1° giugno 1939, n. 1089, l'esportazione delle cose d'antichità e d'arte è soggetta a una tassa progressiva commis-

rata al valore: la legittimità di tali imposizioni, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Roma, istitutivo del MEC, fu oggetto dell'accennata contestazione fra la Commissione CEE e il Governo italiano. La tassa infatti veniva considerata in effetti equivalente ad un dazio sull'esportazione e quindi in contrasto con l'articolo 16 del citato Trattato.

Il Governo italiano ha per il passato, invece, sostenuto che la tassa non dovesse essere considerata dazio doganale, essendo bensì una legittima restrizione all'esportazione in base all'articolo 36 del Trattato di Roma che stabilisce, tra l'altro, che restino impregiudicati i divieti all'esportazione, giustificati da motivi di protezione del patrimonio artistico e storico nazionale.

Ma tale interpretazione non fu condivisa dalla Corte di Giustizia alla quale, come si è accennato, fu demandato il giudizio sulla vertenza ai sensi dell'articolo 169 del Trattato. Il 10 dicembre 1968 la Corte di Giustizia ha emanato una sentenza con la quale si riconosce che il Governo italiano ha mancato agli obblighi derivanti dal Trattato.

A questo punto all'Italia non restava altro che adeguare la propria legislazione in esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia.

Peraltro gli strumenti proposti nel provvedimento, in sostituzione della tassa sull'esportazione sono pienamente idonei ai fini della tutela del patrimonio artistico, storico, archeologico nazionale.

Nè va sottaciuto che la Commissione della CEE ha instaurato, ai sensi dell'articolo 171 del Trattato di Roma, un nuovo giudizio contro lo Stato italiano innanzi alla predetta Corte di Giustizia, che potrà portare, proprio per la mancata e tempestiva abrogazione della tassa di esportazione sulle opere d'arte, ad una declaratoria di inadempienza del nostro Stato all'obbligo di ottemperanza al giudicato della Corte del 10 dicembre 1968.

Tale circostanza sarebbe di particolare gravità, e non solo sul piano giuridico, non constando che nei confronti di altri Stati membri della Comunità siano mai intervenute analoghe pronuncie.

L'abolizione della tassa di esportazione, in verità dimostratasi assai labile difesa contro il depauperamento del patrimonio arti-

stico nazionale, viene sostituita da una disciplina quanto mai severa per la tutela del patrimonio.

Con l'articolo 1 si rendono di gran lunga più rigidi i criteri di applicazione del divieto di esportazione che viene esteso a qualsiasi bene culturale la di cui esportazione possa comunque costituire danno per il patrimonio nazionale.

Infatti, l'attuale disciplina in materia di esportazione di beni culturali prevede la possibilità del veto all'esportazione solo nel caso in cui si possa verificare un « ingente » danno per il patrimonio nazionale, tutelato dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089. La formulazione usata che restringe il campo al « semplice » danno, da determinarsi con motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione, risponde all'esigenza di una rigorosa tutela dei beni presentati per l'esportazione.

Altra garanzia di notevolissima portata è quella introdotta dal terzo comma dell'articolo, che prevede, la necessità di inventariare le cose presentate per l'esportazione quale *conditio sine qua non* perchè possa essere concessa la relativa autorizzazione.

Altri strumenti volti all'accennata rigorosa tutela sono quelli forniti dall'articolo 2, anch'essi non previsti dalle vigenti disposizioni, e cioè la possibilità che il Ministro della pubblica istruzione, per i beni artistici e librari, nonchè il Ministro per l'interno, per i beni archivistici, possano, con provvedimenti generali, dichiarare, in via preventiva e per periodi definiti, che siano escluse dall'esportazione determinate categorie di cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 1° giugno 1939, numero 1089, nonchè di quelle di interesse bibliografico, documentale od archivistico, in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singole cose, rientranti in dette categorie, costituiscano danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla stessa legge 1939, n. 1089.

I provvedimenti adottati dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'interno per i beni di rispettiva competenza, trovano poi il loro conforto nei preventivi

pareri degli organi tecnico-consultivi, e cioè del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e delle Accademie e Biblioteche, per il Ministero della pubblica istruzione, e del Consiglio superiore degli archivi, per il Ministero dell'interno.

Tale dichiarazione preventiva e a carattere generale è da considerarsi un elemento nuovo, non previsto dalla legge n. 1089, che dà una possibilità di intervento nel campo dei divieti di gran lunga più intenso e di conseguenza una garanzia di gran lunga più severa.

L'articolo 3 abolisce la tassa di esportazione verso i Paesi della CEE, e di conseguenza dispone che l'esportatore verso tali Paesi non sia tenuto a fornire la dichiarazione sul valore venale delle cose che intende esportare, dichiarazione che nella legge n. 1089 del 1939 è presupposto per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato. Nello stesso articolo si stabilisce, inoltre, che a favore di coloro che abbiano pagato la tassa per esportazioni effettuate nell'ambito dei Paesi della CEE, dopo il 1° gennaio 1962, sia disposto, a domanda, il rimborso delle somme pagate.

L'articolo 4 perfeziona lo strumento dell'esercizio della prelazione già prevista dall'articolo 39 della legge 1° giugno 1939, numero 1089, stabilendo che nei casi in cui il valore della cosa esportata non sia dichiarato e cioè, nei casi di esportazione verso i Paesi del MEC, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce il prezzo della cosa stessa ai fini del solo esercizio del diritto di acquisto. Nel caso in cui l'esportatore non ri-

tenga di accettare il prezzo offerto dal Ministro, esso sarà stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 37 della predetta legge n. 1089.

L'articolo 5 prevede anche per i beni archivistici un perfezionamento dalla procedura relativa all'esercizio del diritto di prelazione su tali beni da parte del Ministro dell'interno.

L'articolo 6 provvede ad adeguare le aliquote della tassa sull'esportazione ai valori attuali del tutto diversi da quelli della legge del 1939, naturalmente per l'esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea.

L'articolo 7 fa salve, in quanto compatibili con la presente legge, le norme vigenti in materia.

L'articolo 8, infine, detta norme per la copertura della spesa per il 1972, prevista in lire 20 milioni per il minor gettito dell'imposta ed in lire 300 milioni per i rimborsi di cui all'articolo 3, ultimo comma.

Per quanto concerne la spesa di lire 200 milioni posta a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso, è da notare che viene utilizzata una quota dell'accantonamento di 5000 milioni di lire disposto sul fondo globale di quell'esercizio, sotto il Ministero del tesoro, alla voce « provvidenze per il comune di Roma ».

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame delle Camere ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

ALLEGATO

Decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 6 luglio 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 dicembre 1968, n. 7/68 che ha ritenuto l'incompatibilità dell'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al disposto dell'articolo 16 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il ricorso proposto dalla Commissione delle Comunità europee in data 3 novembre 1971 davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee per far dichiarare l'inadempienza dello Stato italiano alla decisione surrichiamata della Corte stessa;

Considerato che la causa relativa all'inadempienza dello Stato italiano è stata discussa nell'udienza del 17 maggio 1972 davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee e che la pronuncia della Corte è imminente;

Riconosciuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere a modificare la vigente legislazione sulla esportazione delle opere di interesse artistico e storico, al fine di dare attuazione, prevenendo una pronuncia di condanna per inadempimento, alla decisione della Corte di giustizia surrichiamata e nel tempo stesso di assicurare adeguata protezione del patrimonio artistico nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1

L'articolo 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« L'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose indicate dall'articolo 1, nonché di quelle di interesse bibliografico, documentale ed archivistico, è vietata nei casi in cui, per la singolarità delle cose stesse o per essere questa espressione significativa di un contesto storico-culturale, costituisca danno per il patrimonio nazionale, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti, nonché delle soprintendenze ai beni librari e, conformemente a quanto disposto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, delle soprintendenze archivistiche.

Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche, e per la diffusione della cultura dal

Ministero della pubblica istruzione, e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno.

Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze ».

Art. 2

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ovvero il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore degli archivi, possono, con provvedimenti generali, stabilire in via preventiva e per periodi definiti che siano escluse dall'esportazione determinate categorie di cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché di quelle di interesse bibliografico, documentale od archivistico in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singole cose, rientranti in dette categorie, costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 3

Sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea.

Nei casi previsti dal precedente comma, per i quali restano ferme le altre disposizioni relative alla licenza d'esportazione, l'esportatore non è tenuto a dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare.

È data facoltà agli aventi diritto di presentare apposita domanda ai competenti uffici d'esportazione per il rimborso delle somme versate allo Stato, dal 1° gennaio 1962, ai sensi dell'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 4

L'articolo 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di acquistare per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelato dalla presente legge.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta licenza di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, il prezzo di acquisto è proposto dal Ministro stesso.

Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunci all'esportazione, il prezzo stesso sarà stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 37 ».

Art. 5

L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 37, e dalle lettere e) ed f) dell'articolo 38, il Ministro dell'interno può esercitare, entro tre mesi dalla comunicazione fatta al soprintendente archivistico, il diritto di prelazione ».

Art. 6

Il primo comma dell'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dai seguenti:

« Salvo quanto è stabilito dalle leggi doganali e valutarie, la esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella seguente:

- fino a lire 1.000.000: otto per cento;
- da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento;
- da lire 6.000.001 a lire 21.000.000; venticinque per cento;
- oltre lire 21.000.000: trenta per cento.

Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 ».

Art. 7

In quanto compatibili con il presente decreto restano ferme le norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, ed ogni altra disposizione in materia di tutela delle cose di interesse storico ed artistico.

Continua altresì ad applicarsi quanto agli stessi fini è disposto, in materia di vigilanza sugli archivi privati, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 8

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio 1972, valutata in lire 20 milioni per la prevista minore entrata ed in lire 300 milioni per i rimborsi delle tasse di esportazione di cui al precedente articolo 3, si provvede, quanto a lire 120 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 2525 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario e quanto a lire 200 milioni mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1972.

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MEDICI —
GONELLA — VALSECCHI — MALA-
GODI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA